



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, e successive modificazioni, recante *“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”*;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2018, recante *“Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220”*;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante *“Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
- TENUTO CONTO che la chiusura delle sale cinematografiche disposta quale misura di contenimento del contagio da Covid-19 ha determinato significative ricadute sulle attività delle imprese di distribuzione cinematografica;
- RITENUTO opportuno prevedere una misura di ristoro delle perdite subite dalle imprese di distribuzione cinematografica in conseguenza della chiusura delle sale cinematografiche;

DECRETA



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Articolo 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Una quota pari a euro 25 milioni per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica.

2. Possono presentare domanda di contributo i soggetti con codice ATECO 59.13 che hanno distribuito, dal 20 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 almeno un film di lungometraggio, di qualunque nazionalità, provvisto di nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge n. 161 del 1962 ed uscito in sala cinematografica, così come certificato da idonea documentazione SIAE. Ai fini del presente decreto non sono considerate uscite in sala eventuali passaggi del film in rassegne, festival, anteprime e altre proiezioni speciali nonché diffusioni attraverso fornitori di servizi media audiovisivi ivi incluse, in ogni caso, le piattaforme Tvod e Svod.

3. Ai fini del calcolo del contributo, sono eleggibili i film che hanno ottenuto un incasso pari ad almeno 10.000 euro. Sono altresì eleggibili i film per i quali era stata programmata l'uscita in sala entro una settimana successiva alla chiusura delle sale cinematografiche disposta dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, purché tale data di uscita in sala sia rilevabile in maniera chiara e inequivocabile da idonea documentazione.

4. Per l'accesso al contributo sono richiesti altresì i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere titolare dei diritti di sfruttamento "theatrical" del film in Italia;
- c) aver sostenuto tutti i costi afferenti alla distribuzione del film in Italia;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- e) assenza di procedure fallimentari;
- f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

5. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, le specifiche delle spese eleggibili ai fini dell'articolo 2, comma 2, nonché le modalità per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

6. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale. Nella domanda, i soggetti interessati, a pena di esclusione, allegano:

- a) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestano:
 - 1) il possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ivi inclusi la data di prima uscita in sala e l'incasso realizzato alla data del 31 dicembre 2020;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- 2) di aver ottenuto il nulla osta di proiezione in pubblico;
 - 3) che il film ha avuto il suo sfruttamento commerciale in sala cinematografica specificando eventualmente la modalità di uscita in sala di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i. del decreto ministeriale 14 luglio 2017 citato in premessa;
 - 4) nel caso dei film di cui all'articolo 1, comma 3, che la data di uscita in sala era prevista entro una settimana successiva alla chiusura delle sale cinematografiche;
- b) l'elenco delle spese complessive eleggibili con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- c) il contratto di distribuzione cinematografica, da cui risulti fra l'altro, la titolarità dei diritti in capo al richiedente, nonché la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed univoco la fattispecie di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 2

(Assegnazione dei contributi)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti ammessi secondo le seguenti modalità:

- a) una quota fissa pari a euro 15.000 per ciascun beneficiario;
- b) una quota variabile, per ciascun beneficiario, calcolata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La Direzione generale Cinema e audiovisivo assegna a ciascun beneficiario un punteggio calcolato per ciascun film eleggibile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, assegnando 10 punti per ogni 10.000 euro di incasso in sala e 40 punti per ogni 10.000 euro di spese di distribuzione eleggibili, di cui alla tabella 1 allegata al decreto ministeriale 15 marzo 2018 citato in premessa, così dette "P&A - Print & Advertising", ulteriormente specificate nell'avviso di cui all'articolo 1, comma 5. Per ciascun film eleggibile uscito in sala nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2020 e il 3 marzo 2020 o nel periodo tra l'8 ottobre 2020 e il 21 ottobre 2020 i punti sono incrementati del 200%. Per ciascun film eleggibile uscito in sala nel periodo compreso tra il 4 marzo 2020 e il 7 marzo 2020 o nel periodo tra il 22 ottobre 2020 e il 25 ottobre 2020 nonché per i film di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, i punti sono incrementati del 300%. Per i film di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto iii., i punti sono ridotti di un terzo. Tale decurtazione non si applica ai film usciti in sala nel periodo compreso fra il 4 e il 7 marzo 2020 o tra il 22 e il 25 ottobre 2020. Il punteggio riferito alle spese P&A non è attribuibile ai film eleggibili di nazionalità italiana beneficiari del credito d'imposta alla distribuzione di cui all'art. 16 della legge n. 220 del 2016, e successive modificazioni.



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

3. Assegnati i punteggi, la Direzione generale Cinema e audiovisivo procede al riparto della quota parte delle risorse al netto dell'ammontare risultante dal riconoscimento della quota fissa di cui al comma 1, lettera a). A tal fine, individua il valore monetario unitario di ciascun punto dividendo l'ammontare delle risorse da residue da ripartire per il totale complessivo dei punti assegnati a tutti i beneficiari e, successivamente, moltiplica il valore monetario unitario per il totale dei punti di ciascun beneficiario.

Art. 3 *(Verifiche e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché i dati relativi ai corrispettivi di cui al medesimo articolo, contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Cinema e audiovisivo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 4 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio ovvero su un capitolo di nuova istituzione nell'ambito del centro di responsabilità 11 – Direzione generale Cinema e audiovisivo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 12 gennaio 2021

IL MINISTRO